

REGOLAMENTO (UE) N. 156/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2012

recante modifica degli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 riporta le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento. L'allegato II contiene gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri a trattare l'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. L'allegato III elenca i giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso contro la decisione relativa a tale istanza. L'allegato IV elenca le procedure di ricorso contro tale decisione.
- (2) Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 44/2001 sono stati modificati in diverse occasioni, da ultimo dal regolamento (UE) n. 416/2010 della Commissione ⁽²⁾ per inserirvi le norme nazionali sulla competenza e gli elenchi dei giudici o delle autorità competenti.
- (3) Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione modifiche ulteriori agli elenchi riportati agli allegati I, II e IV. Inoltre, le informazioni relative all'Islanda negli

allegati III e IV devono essere eliminate dal momento che l'Islanda non è uno Stato membro. Si rende pertanto necessario pubblicare versioni consolidate di tali elenchi.

- (4) Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, il presente regolamento si applica, in base al diritto internazionale, alle relazioni tra l'Unione europea e la Danimarca.
- (5) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da g) a j) di tale accordo, le informazioni relative alla Danimarca devono essere aggiunte negli allegati da I a IV.
- (6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 44/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a IV del regolamento (CE) n. 44/2001 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 119 del 13.5.2010, pag. 7.⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Norme nazionali sulla competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2

- in Belgio: gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato,
- in Bulgaria: l'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato,
- nella Repubblica ceca: l'articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile (*občanský soudní řád*) modificato,
- in Danimarca: l'articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (*lov om rettens pleje*),
- in Germania: l'articolo 23 del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*),
- in Estonia: l'articolo 86 del codice di procedura civile (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*),
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (*Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας*),
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*),
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda,
- in Italia: l'articolo 3 e l'articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218,
- a Cipro: la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia,
- in Lettonia: l'articolo 27 e l'articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile (*Civilprocesa likums*),
- in Lituania: l'articolo 31 del codice di procedura civile (*Civilinio proceso kodeksas*),
- in Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (*Code civil*),
- in Ungheria: l'articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (*a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet*),
- a Malta: gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (*Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12*) e l'articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (*Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13*),
- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (*Jurisdiktionsnorm*),
- in Polonia: l'articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (*Kodeks postępowania cywilnego*),
- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile (*Código de Processo Civil*), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d'attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l'amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l'articolo 10 del codice di procedura del lavoro (*Código de Processo de Trabalho*), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore nei procedimenti riguardanti contratti di lavoro individuali intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro,
- in Romania: gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato,
- in Slovenia: l'articolo 48, secondo comma, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 47, secondo comma, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*) e l'articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (*Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 59 della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*),

-
- in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37 *sexties* della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura,
 - in Finlandia: il capo 10, sezione 18, paragrafo 1, commi 1 e 2, del codice di procedura civile (*oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken*),
 - in Svezia: il capo 10, sezione 3, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (*rättegångsbalken*),
 - nel Regno Unito: le disposizioni relative alla competenza basata:
 - a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; oppure
 - b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppure
 - c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
-

ALLEGATO II

I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l'istanza di cui all'articolo 39 sono i seguenti:

- in Belgio: «*tribunal de première instance*» o «*rechtbank van eerste aanleg*» o «*erstinstanzliches Gericht*»,
- in Bulgaria: «*окръжен съд*»,
- nella Repubblica ceca: «*okresní soud*» o «*soudní exekutor*»,
- in Danimarca: «*byret*»,
- in Germania:
 - a) il presidente di una sezione del «*Landgericht*»;
 - b) un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico,
- in Estonia: «*maakohus*»,
- in Grecia: «*Μονομελές Πρωτοδικείο*»
- in Spagna: «*Juzgado de Primera Instancia*»,
- in Francia:
 - a) «*greffier en chef du tribunal de grande instance*»;
 - b) «*président de la chambre départementale des notaires*», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile,
- in Irlanda: «*High Court*»,
- in Italia: «*Corte d'appello*»,
- a Cipro: «*Επαρχιακό Δικαστήριο*» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Οικογενειακό Δικαστήριο*»,
- in Lettonia: «*rajona (pilsētas) tiesa*»,
- in Lituania: «*Lietuvos apeliacinis teismas*»,
- nel Lussemburgo: presidente del «*tribunal d'arrondissement*»,
- in Ungheria: «*megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság*» e a Budapest «*Budai Központi Kerületi Bíróság*»,
- a Malta: «*Prim' Awla tal-Qorti Ċivili*» o «*Qorti tal-Maġistrati ta Ghawdex fil-gurisdizzjoni superjuri ta'ghha*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Registatur tal-Qorti*», cui l'istanza è trasmessa dal «*Ministru responsabbli għall-Gustizzja*»,
- nei Paesi Bassi: «*voorzieningenrechter van de rechtbank*»,
- in Austria: «*Bezirksgericht*»,
- in Polonia: «*sąd Okręgowy*»,
- in Portogallo: «*Tribunal de Comarca*»,
- in Romania: «*Tribunal*»,

- in Slovenia: «okrožno sodišče»,
 - in Slovacchia: «okresný súd»,
 - in Finlandia: «käräjäoikeus/tingsrätt»,
 - in Svezia: «Svea hovrätt»,
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates' Court», alla quale l'istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;
 - b) in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l'istanza è trasmessa dagli «Scottish Ministers»;
 - c) nell'Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates' Court», cui l'istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;
 - d) a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates' Court», alla quale l'istanza è trasmessa dall'«Attorney General of Gibraltar».
-

ALLEGATO III

I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all'articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:

- in Belgio:
 - a) per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;
 - b) per quanto riguarda il ricorso dell'istante: «Cour d'appel» o «hof van beroep»,
- in Bulgaria: «Апелативен съд - София»,
- nella Repubblica ceca: giudice dell'impugnazione tramite il giudice di primo grado,
- in Danimarca: «landsret»,
- in Germania: dinanzi all'«Oberlandesgericht»,
- in Estonia: «ringkonnakohus»,
- in Grecia: «Εφετείο»,
- in Spagna: «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso,
- in Francia:
 - a) «cour d'appel» per le decisioni che accolgono l'istanza;
 - b) presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l'istanza,
- in Irlanda: «High Court»,
- in Italia: «Corte d'appello»,
- a Cipro: «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Οικογενειακό Δικαστήριο»,
- in Lettonia: «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa»,
- in Lituania: «Lietuvos apeliacinis teismas»,
- nel Lussemburgo: «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile,
- in Ungheria: giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale),
- a Malta: «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Procedura Ċivili — Kap.12" ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per «ċitazzjoni» davanti alla «Prim' Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta' Ghawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,
- nei Paesi Bassi: «rechtbank»,
- in Austria: «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht»,
- in Polonia: «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy»,
- in Portogallo: «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata,

- in Romania: «*Curte de Apel*»,
 - in Slovenia: «*okrožno sodišče*»,
 - in Slovacchia: giudice dell'impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione,
 - in Finlandia: «*hovioikeus/hovrätt*»,
 - in Svezia: «*Svea hovrätt*»,
 - nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e nel Galles, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*»;
 - b) in Scozia, «*Court of Session*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Sheriff Court*»;
 - c) nell'Irlanda del Nord, «*High Court of Justice*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*»;
 - d) a Gibilterra, «*Supreme Court of Gibraltar*» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «*Magistrates' Court*».
-

ALLEGATO IV

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 44 sono i seguenti:

- in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: ricorso in cassazione,
 - in Bulgaria: «обжалване пред Върховния касационен съд»,
 - nella Repubblica ceca: «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost»,
 - in Danimarca: appello dinanzi al «Højesteret» su autorizzazione del «Procesbevillingsnævnet»,
 - in Germania: «Rechtsbeschwerde»,
 - in Estonia: «kassatsioonkaebus»,
 - in Irlanda: ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto,
 - a Cipro: appello alla Corte suprema,
 - in Lettonia: ricorso all'«Augstākās tiesas Senāts» tramite l'«Apgabaltiesa»,
 - in Lituania: ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,
 - in Ungheria: «felülvizsgálati kérelem»,
 - a Malta: non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Qorti ta' l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12»,
 - in Austria: «Revisionsrekurs»,
 - in Polonia: «skarga kasacyjna»,
 - in Portogallo: ricorso per motivi di diritto,
 - in Romania: «contestatie in anulare» o «revizuire»,
 - in Slovenia: ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,
 - in Slovacchia: ricorso al «dovolanie»,
 - in Finlandia: ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen»,
 - in Svezia: ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen»,
 - nel Regno Unito: ulteriore ricorso unico per motivi di diritto.»
-